



Roma, 29 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 56

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2024

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023 – Milleproroghe –

Per quanto riguarda il settore sportivo, assume rilevanza la disposizione recata **dall'art. 3, comma 12-sexies**, introdotto in sede di conversione, che proroga al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della disciplina IVA, applicabili anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recate dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies* del D. L. n. 146 del 2021, convertito nella Legge n. 215 del 2021.

Dette disposizioni modificano notevolmente la disciplina IVA nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente fuori campo IVA, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA – comma 15-*quater* del D. L. 146/2021 (*vedasi le Circolari LND n. 19 del 22 settembre 2023, n. 31 del 12 dicembre 2023 e n. 46 del 22 gennaio 2024*).

In sostanza, la nuova normativa attrae in campo IVA, seppure in regime di esenzione, le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati o partecipanti, in precedenza fuori campo IVA.

Come stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, introdotta dal comma 15-*quater* del D. L. n. 146/2021, l'esenzione dall'IVA è prevista per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e non per le Società Sportive Dilettantistiche le quali, pertanto, a differenza delle ASD sono assoggettate all'imposta.

L'entrata in vigore delle predette disposizioni, già prevista per il 1° luglio 2024, è stata prorogata, per effetto dell'art. 3, comma 12-*sexies* della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, al 1° gennaio 2025.

Pertanto, ad oggi, e **fino a tutto il 2024**, le ASD continuano a beneficiare della disciplina di esclusione dall'IVA delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese le attività didattiche e formative, svolte verso corrispettivo nei confronti dei tesserati, associati e partecipanti, mentre per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, ivi compresa l'attività didattica e formativa, rese alle persone che praticano lo sport o l'educazione fisica, **che non rientrano** nella categoria dei tesserati, soci, associati o partecipanti delle ASD e delle altre ASD che per legge, regolamento o statuto fanno parte delle rispettive organizzazioni nazionali, sono esenti a far **tempo dal 17 agosto 2023**, data di entrata in vigore dell'art. 36-bis del D. L. n. 75/2023.

Il successivo art. 14, con i commi da 2-bis a 2-quinquies introduce alcune disposizioni relative al lavoro sportivo.

Il comma 2-bis sostituisce il comma 6-*quater* dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e proroga dal 30 gennaio 2024 al **31 marzo 2024**, il termine entro il quale possono essere effettuate, senza alcuna sanzione, le comunicazioni al Centro per l'Impiego all'interno del RNASD relativamente agli incarichi ed ai compensi dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, nel periodo luglio-dicembre 2023.

Il comma 2-ter differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso società sportive operanti in impianti e circoli sportivi, palestre ecc., e i tecnici, istruttori, massaggiatori,

già iscritti presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo – ex ENPALS -, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Il comma 2-quater stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 – ritenuta del 20% - se l'ammontare complessivo delle somme attribuite, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2024, dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-quinquies dispone in ordine agli oneri derivanti dal comma 2-quater.

Ulteriori disposizioni di carattere generale che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

L'art. 3, con il comma 12-undecies estende la possibilità di fruire del cd. **ravvedimento speciale** per le violazioni relative alle dichiarazioni afferenti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'istituto del cd. ravvedimento speciale, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, ha consentito di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate, per il periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2021**, purchè le violazioni non fossero già state contestate, versando l'imposta dovuta in unica soluzione o a rate con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale.

L'art. 3, comma 12-undecies del D. L. n. 215/2023, stabilisce che la disciplina di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse in sede di dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA validamente prodotte, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**.

Pertanto, le violazioni in argomento possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti, con la sanzione pari ad un diciottesimo del minimo della sanzione edittale. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25,00 euro, pari ad un decimo della sanzione edittale di 250,00 euro.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione **entro il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo ed il 1° aprile festivi, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima fissata al 31 marzo 2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del **due per cento annuo**. Le rate successive vanno versate rispettivamente entro il 30 giugno 2024 (domenica) e quindi entro lunedì 1° luglio, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione del 30 per cento sull'imposta ancora dovuta e degli interessi del 4 per cento annuo con decorrenza dal 3 aprile 2024.

L'art. 3-bis reca il differimento del termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della **"Rottamazione-quater"** al **15 marzo 2024, con un termine di tolleranza di 5 giorni**. Pertanto, le scadenze delle rate della **"Rottamazione-quater"** sono così rimodulate: prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024, prorogate di 5 giorni e, quindi, al **20 marzo 2024**; le restanti rate riferite al 2024 vanno pagate entro il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2024.

Va ricordato che la rottamazione prevede l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora nonchè degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. L'omesso, insufficiente o ritardato versamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio.